



BANCA CENTRALE EUROPEA
VIGILANZA BANCARIA

Danièle Nouy

Presidente del Consiglio di vigilanza

On. Marco Zanni
Membro del Parlamento europeo
Parlamento europeo
Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles
Belgio

Francoforte sul Meno, 11 luglio 2017

Oggetto: Interrogazione con richiesta di risposta scritta QZ039

Onorevole Zanni,

La ringrazio dell'interrogazione riguardante la gestione di una banca vigilata dalla BCE, trasmessami con lettera del 31 maggio 2017 da Roberto Gualtieri, Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari.

Come stabilito nell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Banca centrale europea, qualsiasi obbligo di comunicazione nei confronti del Parlamento europeo è vincolato al rispetto del pertinente obbligo di segreto professionale, secondo quanto definito nella quarta direttiva sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Directive IV, CRD IV)¹. Non posso pertanto commentare la situazione di singoli intermediari o la loro gestione.

Il regolamento sull'MVU² ha conferito alla BCE il compito di assicurare che i componenti dei consigli di amministrazione e di sorveglianza degli enti significativi rispettino i requisiti di governance e di onorabilità e professionalità. La verifica di tali requisiti è effettuata dalla BCE su istanza degli intermediari vigilati. La valutazione è condotta sulla base del singolo caso, tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità dell'ente nonché delle caratteristiche specifiche della carica che l'esponente nominato ricoprirà. Il processo è teso ad assicurare la conformità con i cinque criteri di professionalità e onorabilità enunciati all'articolo 91 della CRD IV: onorabilità, esperienza, conflitto di interessi, disponibilità di tempo e idoneità complessiva dell'organo di amministrazione.

In sede di verifica la BCE considera i criteri summenzionati in maniera proporzionata, garantendo correttezza e il rispetto delle regole procedurali. L'esito della valutazione dipende da vari fattori, quali il diritto nazionale applicabile e le specificità del caso in esame.

Ai sensi del diritto italiano, soltanto l'applicazione di determinate pene e misure di prevenzione (dichiarazione di identità e residenza, obbligo di presentarsi periodicamente dinanzi all'autorità giudiziaria o ad altra autorità

¹ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

² Cfr. l'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) n. 1024/2013.

competente, divieto di lasciare il paese, condanna penale con sentenza definitiva, condanna alla reclusione per specifici reati) è ritenuta avere un impatto negativo sull'onorabilità di un esponente aziendale ai fini della verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità. La BCE si limita ad applicare il diritto nazionale di recepimento della CRD IV, la quale peraltro non è stata ancora completamente attuata in Italia.

I criteri di idoneità definiti nella CRD IV devono essere sempre rispettati dai componenti dell'organo di amministrazione di un ente creditizio. In generale, qualora venga a conoscenza di fatti nuovi o problemi che possano influire sulla valutazione iniziale di idoneità di un componente dell'organo di amministrazione, la BCE può avviare una nuova verifica dei requisiti dell'esponente in questione.

Colgo l'occasione per porgerLe i miei migliori saluti.

Danièle Nouy